

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Informativa n. 4
18.12.2024

Oggetto: Distacco del personale – assoggettamento ai fini IVA.

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarVi di un'importante novità normativa in materia di IVA sui prestiti e **distacchi del personale**.

QUADRO NORMATIVO

In data 15.11.2024 sono entrate in vigore le **nuove disposizioni previste dall'art. 16-ter del DL n.131/2024 ("Decreto Salva Infrazioni")**, introdotte per sanare una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. La norma modifica sostanzialmente il **trattamento IVA delle operazioni di prestito e distacco del personale**.

PRINCIPALI MODIFICHE

La novità fondamentale consiste nell'abolizione dell'esclusione da IVA precedentemente prevista dall'art. 8 comma 35 della L. 67/88 (ora abrogato). Per effetto di tale modifica, **le operazioni di prestito e distacco del personale** rientrano tra le operazioni **imponibili ai fini IVA** quando effettuate verso un corrispettivo, indipendentemente dal suo ammontare.

REGIME TRANSITORIO E APPLICAZIONE TEMPORALE

Contratti dal 1° gennaio 2025

Le prestazioni di distacco saranno **sempre soggette ad IVA**, a prescindere dall'entità del corrispettivo pattuito.

Contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2024

Per questi contratti sono **fatti salvi i comportamenti adottati** anteriormente, in assenza di accertamenti definitivi. Pertanto:

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

- restano valide le operazioni per le quali non è stata applicata l'IVA, in conformità alla precedente normativa nazionale;
- sono parimenti valide le operazioni per le quali è stata applicata l'IVA, in linea con i principi comunitari.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per i **contratti in essere al 31.12.2024**, qualora si applichino le precedenti disposizioni della normativa italiana:

- è possibile mantenere l'esclusione da IVA per i corrispettivi che rappresentano il mero rimborso del costo del personale distaccato (senza applicazione di margini);
- nel caso di corrispettivi superiori al costo del personale, l'IVA può essere applicata esclusivamente sul margine di cui beneficia il distaccante, in conformità all'interpretazione della Cassazione (sentenza n. 19129/2010).

LIMITAZIONI

Si evidenzia che l'esclusione da IVA non può essere applicata quando il distacco del personale è parte integrante di un contratto più ampio, nel quale la prestazione di servizi, considerata nella sua unitarietà, rientra nel campo di applicazione IVA.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com